

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1994

relativa alle regole procedurali comuni per i benestare tecnici europei

(94/23/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione<sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato II,

considerando che questa direttiva prevede all'articolo 8 che il benestare tecnico può essere accordato a determinati prodotti, in particolare ai prodotti per cui non esiste né una normativa armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta e ai prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute;

considerando che l'introduzione delle domande, la preparazione e la concessione dei benestare tecnici devono aver luogo secondo procedure comuni; che l'allegato II della direttiva prevede anche che queste regole procedurali comuni siano adottate dalla Commissione in base al parere del comitato, conformemente all'articolo 20 della direttiva;

considerando che queste regole procedurali comuni sono state oggetto di parere positivo da parte del comitato

previsto dalla direttiva alla sua riunione del 22 aprile 1993, conformemente alle procedure previste da detta direttiva,

DECIDE:

*Articolo unico*

L'introduzione delle domande, la preparazione e la concessione dei benestare tecnici europei, a titolo della direttiva 89/106/CEE, hanno luogo secondo le procedure comuni previste nell'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

## ALLEGATO

**REGOLE PROCEDURALI COMUNI DI RICHIESTA, PREPARAZIONE E RILASCIO DEL BENESTARE TECNICO EUROPEO****0. Introduzione**

- 0.1. Queste regole comuni definiscono la procedura da adottare per richiedere, preparare e rilasciare il benessere tecnico europeo come definito nel punto 3 dell'allegato II della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relativa ai prodotti da costruzione<sup>(1)</sup>, di seguito definita direttiva.
- 0.2. L'EOTA è un'organizzazione stabilita secondo quanto previsto nella direttiva, che riunisce gli organismi nominati dagli Stati membri della Comunità europea per il rilascio dei benestari tecnici europei (ETA), come previsto dai suoi scopi.

**1. Regole generali**

- 1.1. Il segretariato dell'EOTA conserva l'elenco aggiornato degli ETA rilasciati. L'elenco è pubblicato almeno una volta l'anno.
- 1.2. Il consiglio tecnico dell'EOTA è responsabile della costituzione di ogni comitato necessario per gestire e coordinare la produzione degli ETA.
- 1.3. Gli organismi di approvazione pubblicano gli ETA che rilasciano nelle loro rispettive lingue ufficiali.
- 1.4. L'insorgere di controversie legate alla direttiva che non possono essere appianate dalla commissione esecutiva dell'EOTA saranno inviate alla Commissione delle Comunità europee per la risoluzione.

**2. Regole relative alla domanda di un ETA**

- 2.1. Una domanda per il benessere tecnico europeo può essere presentata da un produttore o da un suo mandatario designato nella Comunità, di seguito indicato come richiedente. Il mandatario deve specificatamente essere nominato dal produttore ed agire in sua vece.
- 2.2. La domanda deve essere presentata ad uno degli organismi EOTA, responsabili dei settori di pertinenza; non è consentito presentare una domanda per lo stesso prodotto da costruzione a più di un organismo.
- 2.3. Mediante la propria domanda secondo questa regola, il richiedente autorizza l'organismo di approvazione al quale ha inviato la domanda ad informare la Commissione CE, gli altri organismi EOTA ed il segretariato dell'EOTA, del contenuto della domanda stessa.
- 2.4. Prima di presentare la domanda il richiedente potrà ricevere — su richiesta — dopo aver fornito ogni informazione come richiesto dall'organismo di approvazione, informazioni riguardanti:
  - la procedura di approvazione;
  - la stima del tempo necessario all'organismo di approvazione per completare la procedura di approvazione per lo specifico prodotto;
  - una stima del costo della procedura di approvazione e le modalità di pagamento.

Nel caso in cui l'argomento non sia ancora stato approvato come suscettibile di ETA, o nel caso di prodotti che devino in modo significativo dalle norme armonizzate o da quelle nazionali riconosciute, le suddette informazioni saranno fornite al richiedente solo dopo la decisione sulla possibilità di rilascio di un ETA, presa in accordo con la procedura descritta in 3.2.

Il richiedente sarà informato della decisione.

- 2.5. La domanda deve essere presentata in un formato comune (vedi appendice 1) nella lingua dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di approvazione, se non altrimenti accettato dall'organismo di approvazione.
- 2.6. La domanda deve essere accompagnata da una descrizione del prodotto da costruzione, specificazioni, disegni e resoconti di prova, che spieghino in dettaglio l'oggetto della domanda e la sua destinazione d'uso.
- 2.7. Nel modulo di domanda il richiedente deve indicare tutti i luoghi di fabbricazione. Egli deve assicurare che essi possano essere visitati dall'organismo di approvazione o da un suo rappresentante, durante gli orari di lavoro, ai fini del rilascio dell'ETA.
- 2.8. L'organismo di approvazione deve, entro due mesi, accusare ricevuta della domanda e confermare l'inizio della procedura (vedi modulo comune all'appendice 2).

Se la domanda viene respinta, l'organismo di approvazione deve fornire le motivazioni.

Il richiedente può quindi rivolgersi ad un altro organismo di approvazione.

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

- 2.9. L'organismo di approvazione deve informare il richiedente circa documenti, risultati di prova, calcoli, ecc. che deve fornire per consentire all'organismo di approvazione di valutare l'idoneità all'uso del prodotto per l'impiego previsto.

È compito del richiedente fornire all'organismo di approvazione i necessari documenti ed agevolarlo nei suoi compiti di verifica.

- 2.10. Gli organismi EOTA adotteranno misure atte ad assicurare riservatezza ad ogni informazione critica di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività.
- 2.11. Il richiedente deve dichiarare, assumendone responsabilità legale, di farsi carico di tutti i costi derivanti dalla procedura di approvazione e di quelli relativi alla documentazione di supporto, in accordo con i regolamenti nazionali.
- 2.12. Se il richiedente non assolve ai suoi impegni come definiti in questo documento, l'organismo di approvazione può, dopo un ragionevole periodo di tempo, annullare la domanda.

### 3. Regole relative al rilascio di un ETA

- 3.0. L'ETA riguarda unicamente quegli aspetti del prodotto legati ai requisiti essenziali come definiti nell'allegato 1 della CPD e nei documenti interpretativi in accordo con l'articolo 3, paragrafo 3 della CPD. Solo questi aspetti sono legati al marchio CE.

Potrebbero essere presi in considerazione altri aspetti le cui verifiche saranno chiaramente differenziate da quelle relative ai requisiti essenziali, previo accordo fra i membri dell'EOTA. Tali verifiche rientrano nell'ambito del volontario.

Il formato di un ETA deve corrispondere allo « schema generale » come approvato dalla Commissione della CE.

#### 3.1. *Rilascio di un ETA in base a Guida ETA (secondo l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva)*

- 3.1.1. Il contenuto ed il formato dell'ETA devono corrispondere alla Guida ETA applicabile.
- 3.1.2. L'organismo di approvazione che rilascia l'ETA lo invia a :
- tutti gli altri organismi EOTA ;
  - al segretariato generale che ne invierà copia alla Commissione della CE.
- 3.1.3. Nel periodo transitorio determinato dall'EOTA individualmente per ogni Guida ETA, al fine di assicurare la comparabilità degli ETA rilasciati dagli organismi di approvazione, il progetto di ETA con i documenti accompagnatori (risultati di prova) viene sottoposto a preventiva consultazione degli organismi EOTA competenti<sup>(1)</sup> e al segretariato generale, chiedendo loro commenti entro due mesi.
- 3.1.4. La Commissione della CE potrebbe rilevare, secondo l'articolo 5, paragrafo 1 della CPD e previo parere del comitato permanente, un errore in un dato ETA dovuto ad un errore di una Guida ETA ; l'organismo di approvazione sospenderà il rilascio di altri ETA sulla base della citata Guida ETA.

#### 3.2. *Rilascio di un ETA senza Guida ETA (secondo l'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva)*

- 3.2.1. Il contenuto ed il formato dell'ETA deve corrispondere allo « schema generale » approvato dalla Commissione della CE.
- 3.2.2. L'organismo di approvazione che riceve una richiesta secondo il punto 2.4 o una domanda di un ETA presentata per la prima volta per un prodotto di una data famiglia, deve avere una consultazione preliminare con il consiglio tecnico per ottenerne un accordo di principio sul rilascio dell'ETA al prodotto e sul principio della procedura di attestazione di conformità proposta.

Se nel consiglio tecnico viene ottenuto consenso sulla domanda secondo l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) della CPD, l'informazione viene inviata come richiesto dalla Commissione CE, con l'approvazione del presidente dell'EOTA, alla Commissione della CE per ottenerne autorizzazione al rilascio degli ETA. Se nel consiglio tecnico non si raggiunge consenso, si informerà la commissione esecutiva per ogni decisione circa l'eventuale invio alla Commissione della CE.

In caso di domanda di ETA secondo l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) della direttiva, la Commissione della CE confermerà, in base alle verifiche dell'EOTA e alle principali informazioni, se un prodotto di una famiglia oggetto di norme armonizzate o norme nazionali riconosciute devii in modo significativo da esse e se un benessere tecnico europeo possa essere rilasciato.

<sup>(1)</sup> Organismi EOTA competenti : organismi designati dagli Stati membri per operare nel particolare settore in questione.

- 3.2.3. Se si raggiunge accordo secondo 3.2.2, l'organismo di approvazione a cui è diretta la domanda, deve avere una discussione preliminare con altri organismi EOTA competenti, per illustrare il modo in cui intende dare corso alla domanda, incluso il programma di prova, il requisiti prestazionali e le modalità di soddisfacimento della prevista attestazione di conformità.

L'organismo di approvazione tiene conto delle osservazioni formulate dagli altri organismi EOTA.

- 3.2.4. Se la domanda di ETA riguarda un prodotto di una famiglia per la quale la procedura riportata in 3.2.3 è già stata stabilita, l'ETA deve basarsi su tale procedura.
- 3.2.5. Prima di rilasciare l'ETA, l'organismo di approvazione invia il progetto di ETA agli organismi EOTA competenti e al segretariato generale, con le giustificazioni fornite dal richiedente, chiedendo loro commenti entro due mesi.

L'ETA è rilasciato dall'organismo di approvazione quando tutti gli organismi EOTA competenti hanno dato consenso scritto tenendo conto della direttiva, allegato II, paragrafo 2, terza frase.

La circolazione dell'ETA avviene secondo 3.1.2.

Le obiezioni che non possono essere appianate vengono inserite all'ordine del giorno del consiglio tecnico. Se nel consiglio tecnico si ottiene consenso, l'ETA viene rilasciato dall'organismo di approvazione.

Se il consenso non viene ottenuto, l'argomento è messo all'ordine del giorno della commissione esecutiva che decide ogni conseguente azione.

Se la commissione esecutiva non raggiunge consenso, l'argomento sarà portato al comitato permanente della costruzione (articolo 9, paragrafo 2 della direttiva) attraverso la Commissione CE.

#### 4. Ritiro di un ETA

- 4.1. L'organismo di approvazione potrà ritirare l'ETA se la Commissione CE ha informato gli Stati membri secondo l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva.
- 4.2. L'organismo di approvazione deve informare del ritiro gli altri organismi EOTA e il segretariato generale. Il segretariato generale informerà la Commissione CE.

#### 5. Revisione di un ETA

- 5.1. Per la revisione di un ETA si applica la procedura di nuova domanda. La domanda deve essere indirizzata all'organismo di approvazione che ha rilasciato l'approvazione oggetto di revisione.
- 5.2. Si applica quanto previsto ai punti 3.1 e 3.2: la procedura di approvazione riguarderà unicamente gli argomenti direttamente interessati dalla revisione.
- 5.3. Un nuovo ETA è rilasciato in luogo dell'ETA precedente.

#### 6. Prolungamento di validità

- 6.1. In accordo con l'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva, il periodo di validità di un ETA può essere esteso per un ulteriore termine di 5 anni (in generale), a condizione che la Commissione CE non abbia notificato all'organismo di approvazione interessato e/o all'EOTA che le condizioni alla base del rilascio dell'ETA originario sono cambiate. Le domande devono essere presentate per iscritto e ricevute dall'organismo di approvazione almeno 6 mesi prima della data di scadenza.

Per quanto concerne la procedura, si applica quanto previsto ai punti 3.1 e 3.2.

- 6.2. La domanda di prolungamento di validità deve essere accompagnata dai documenti tecnici rilevanti richiesti nella Guida ETA per il prolungamento dell'ETA. Se tale Guida ETA non esiste, l'organismo di approvazione, previa consultazione con gli altri organismi EOTA, informerà il richiedente circa i documenti tecnici che devono essere presentati.
- 6.3. Tale prolungamento diviene responsabilità dell'organismo che lo rilascia e deve essere tanto completo quanto l'originario accertamento.

*Appendice 1***DOMANDA DI BENESTARE TECNICO EUROPEO SECONDO IL CAPITOLO III DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE****1. La domanda è presentata a**

(nome dell'organismo di approvazione designato secondo il capitolo III — articolo 10 della direttiva 89/106/CEE).

**2. Richiedente**

(produttore o il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità ; se la richiesta è presentata dal mandatario stabilito nella Comunità, deve essere accompagnata dall'autorizzazione data dal produttore).

**3. Categoria del prodotto****4. Denominazione commerciale del prodotto, così come comparirà sul benessere****5. Descrizione del prodotto e della sua destinazione d'uso**

(alla domanda devono essere allegati i documenti aggiuntivi previsti al punto 2.6 delle Regole procedurali comuni di richiesta, preparazione e rilascio dell'approvazione tecnica europea).

**6. Stabilimenti di produzione in cui il prodotto deve essere fabbricato****7. Dichiarazione del richiedente**

Dichiaro qui di seguito

(\*) — di non aver presentato altra richiesta di benessere tecnico europeo per prodotti da costruzione indicato ai punti 3 e 4 ad altro organismo EOTA ;

(\*) — di aver presentato una richiesta di benessere tecnico europeo per prodotti da costruzione indicato ai punti 3 e 4, a :

.....  
(nome dell'altro organismo EOTA)

La domanda non è stata accettata ;

(\*) Barrare la casella corrispondente.

- di accettare che altri organismi EOTA e la Commissione CE siano informati della domanda ;
- di farmi carico degli oneri dalla procedura di approvazione in accordo con i regolamenti nazionali dell'organismo di approvazione, indicati al punto 1. (cfr. allegato II, paragrafo 6 della direttiva sumenzionata) ;
- di supportare la procedura di approvazione come richiesto ;
- di consentire che i luoghi di produzione siano visitati in ogni momento dall'organismo di approvazione o da suoi rappresenanti durante le ore lavorative ai fini del rilascio dell'ETA.

---

(luogo e data)

(firma autorizzata)

Appendice 2

(Nome e indirizzo dell'organismo di approvazione designato)

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI BENESTARE TECNICO EUROPEO SECONDO LA DIRETTIVA 89/106/CEE

1. La domanda presentata da

.....  
.....  
.....  
.....

in data (data della domanda).....

per il benessere tecnico europeo del prodotto da costruzione :

.....

secondo i punti 3 e 4 della domanda stessa, è accettata e viene dato inizio alla procedura.

2. La procedura di approvazione ha il seguente numero di riferimento :

.....

3. La procedura di approvazione è basata :

— sulle seguenti disposizioni legali :

.....  
(disposizioni legali mediante le quali la direttiva 89/106/CEE del Consiglio è stata trasportata in legge nazionale)

— sulle Regole procedurali comuni dell'EOTA di richiesta, preparazione e rilascio del benessere tecnico europeo

(disposizioni, statuti, contratti, ecc. dell'organismo di approvazione interessato, ove richiesto)

4. I costi della procedura di approvazione sono determinati in base a :

.....  
.....  
.....  
.....

(tariffari, disposizioni legali, ecc. in vigore presso l'organismo di approvazione indicandone riferimento)

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma autorizzata)

